

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2287

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato ROSATO

Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, recante istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati

Presentata l'8 aprile 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — A dieci anni dall’istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, avvenuta con la legge 30 marzo 2004, n. 92, si può trarre un bilancio positivo, con un cambiamento straordinario della percezione delle vicende del confine orientale nella popolazione italiana. Le foibe, l’esodo sono diventate realmente tragedie nazionali, oggi ricordate come tali nel Paese.

Considerata la difficoltà di trovare i congiunti di molti infoibati è emersa l’opportunità di modificare la legge n. 92 del 2004, prorogando per dieci anni la possibilità di presentare la domanda di riconoscimento di vittima delle foibe ed estendendo la titolarità del diritto di presenta-

zione delle domande, oltre che ai familiari di cui all’articolo 3 della citata legge n. 92 del 2004, anche ai seguenti soggetti:

1) i comuni di nascita delle vittime, considerando che tale possibilità potrebbe risultare importante per i molti militari provenienti da tutte le regioni d’Italia e non solo dalla Venezia Giulia, soppressi dalle truppe di Tito;

2) il Comitato onorante martiri delle foibe di Trieste per le vittime nate in comuni non compresi più nel territorio dello Stato italiano, che rappresenta le molte vittime giuliano-dalmate di cui risulta difficile, se non impossibile, individuare i familiari superstiti, perché vivono all’estero o comunque, fuori, dalla Venezia Giulia.

La presente proposta di legge prevede, quindi, ad apportare le modifiche illustrate, includendo altresì tra i soggetti riconosciuti dalla legge n. 92 del 2004 anche la Lega nazionale di Trieste che dal 1891, anno della sua fondazione, si occupa del sostegno e della diffusione della cultura e della lingua italiane nelle regioni di confine del nord-est d'Italia ed è, su mandato del comune di Trieste, il soggetto preposto al Sacrario della foiba di Baso-

vizza (foiba simbolo). A causa di tale impegno la Lega assiste decine di migliaia di visitatori l'anno (mediamente 100.000, di cui circa il 60 per cento è costituito da studenti) e provvede a fornire il relativo materiale informativo e, inoltre, organizza eventi di vario genere (mostre, convegni o incontri) in tutto il territorio nazionale aventi come oggetto il tema delle foibe. Per finanziare la sua attività è quindi prevista la concessione di 100.000 euro annui.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 2 della legge 30 marzo 2004, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché la Lega nazionale di Trieste »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Alla Lega nazionale di Trieste è concesso un finanziamento di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014 »;

c) al comma 2, dopo le parole: « a decorrere dall'anno 2004, » sono inserite le seguenti: « fatto salvo quanto disposto dal comma *1-bis*, ».

ART. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 30 marzo 2004, n. 92, dopo le parole: « soppressi e infoibati » sono inserite le seguenti: « ai sindaci dei comuni di nascita degli infoibati o degli scomparsi di cui al presente articolo, al comitato onorante martiri delle foibe di Trieste qualora il comune di nascita non sia più compreso nel territorio dello Stato italiano, ».

ART. 3.

1. All'articolo 4 della legge 30 marzo 2004, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Per quanto concerne i comuni di nascita degli infoibati o degli scomparsi di cui all'articolo 3, la domanda, su carta libera, diretta alla Presidenza del Consiglio

dei ministri, deve essere presentata dal sindaco o dal presidente del Comitato onorante martiri delle foibe di Trieste e deve riportare la descrizione del fatto, della località, della data di cui si sa o si ritiene sia avvenuta la soppressione o la scomparsa del soggetto interessato, allegando eventuali testimonianze, nonché riferimenti a studi, pubblicazioni e memorie sui fatti »;

b) al comma 2, le parole: « entro il termine di dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « entro il termine di venti anni ».

